



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>30</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>2 / 3 / 2017</u></p>	<p>Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia", di cui al D.P.C.M. 25/05/2016. Ratifica accordo di partenariato Comuni Co-capoluogo Andria-Barletta-Trani. Approvazione schema di convenzione - nomina RUP.</p>
---	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di marzo, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE		x
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE		x
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE		x

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6

Assessori, ed assenti n. 4 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assessore ai Lavori Pubblici, arch. Giovanni CAPONE, propone l'adozione del seguente provvedimento:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **che** la Legge n. 208 detta "di stabilità 2016" approvata lo scorso 28.12.2015, ai commi 974-978 dell'art. 1, ha offerto alle Città Metropolitane e ai Comuni capoluogo di Provincia la possibilità di candidare interventi finanziati con un plafond di 500 milioni di euro su base nazionale, istituendo un Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate;
- **che** tale programma si attua attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli e welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
- **che**, il comma n. 975 della predetta legge prevede che gli Enti interessati trasmettano proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dei Beni e dell'attività culturale e del Turismo, sentita la Conferenza Unificata;
- **che** i finanziamenti saranno erogati per realizzare interventi che dimostrino la loro effettiva fattibilità e le loro ricadute in termini di sviluppo territoriale ed economico;
- **che**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.05.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01.06.2016, è stato approvato il Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia;
- **che** lo Statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani statuisce che i Comuni di Barletta, Andria e Trani sono ciascuno co-capoluogo di Provincia con pari dignità;
- **che** è stato interesse dei suddetti Comuni cogliere l'opportunità offerta dal Bando ministeriale in parola candidando propri interventi corrispondenti a progetti specifici in una logica unitaria di sviluppo del territorio;
- **che** è risultato opportuno, oltre che vantaggioso, per ognuno dei tre Comuni presentare i propri progetti specifici all'interno dell'ambito comunale, raccolti e sistematizzati in una proposta unica e unitaria, in qualità di co-Capoluoghi della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

Rilevato, inoltre che, nella stessa sede, pure si è convenuto che ciascuno dei tre Comuni possa proporre interventi per un ammontare complessivo non superiore a 6 (sei) milioni di euro, atteso che il limite massimo finanziabile per i comuni capoluogo di provincia, previsto all'art. 8, comma 2 del Bando ministeriale, è pari a 18 milioni di euro;

Considerato che, a seguito del percorso di Intesa tra le citate Amministrazioni comunali co-capoluoghi della B.A.T., è stata candidata al Bando approvato con D.P.C.M. 25.05.2016, relativo al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", la Proposta Progettuale Unitaria «**"CENTRARE" LE PERIFERIE**», giusta delibera di G.M. 137 del 29.08.2016,

che si compone delle seguenti schede:

1. Allegato 5.1a – Relazione Generale;
2. Allegato 5.1b – Cronoprogramma;
3. Allegato 5.1c – Scheda dei soggetti pubblici e privati finanziatori della proposta;
4. Allegato 5.1d – Intese/Accordi sottoscritti;
5. Allegato 5.1e – Delibera di Approvazione del Progetto;
6. Allegato 5.1f – Dichiarazione del RUP relative alla conformità degli Interventi proposti;
7. Allegato 5.2 – 10 schede grafiche (di rappresentazione della proposta);

8. Allegato 5.3 – Relazione Tecnica del R.U.P.;

9. Allegato 5.4 – Autorizzazioni e Pareri;

Dato atto che il Comune di Andria, ai fini della partecipazione al Bando ministeriale di cui al DPCM 25 maggio 2016, riveste il ruolo di comune Capofila, delegato a presentare in via unitaria l'istanza di candidatura dei rispettivi progetti predisposti da ciascuno dei tre Comuni della Provincia B.A.T. giusta delibera di G.C. n.133 del 25.08.2016;

Preso atto, dunque, che il Comune di Andria, co-capoluogo della Provincia B.A.T., con propria Deliberazione della di G.C. n.133 del 25.08.2016, ha, tra l'altro, stabilito:

▫ **di autorizzare** la propria partecipazione attraverso la candidatura di propri interventi, per un importo complessivo di €6.000.000,00;

Preso atto, dunque, che il Comune di Barletta, co-capoluogo della Provincia B.A.T., con propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.08.2016, ha, tra l'altro, stabilito:

▫ **di autorizzare** la propria partecipazione attraverso la candidatura di propri interventi, per un importo complessivo di € 5.998.863,20;

▫ **di stabilire** che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90, è l'Ing. Ernesto BERNANDINI, Funzionario del Settore Ambiente, fermo restando l'individuazione dei RUP delle singole opere nei rispettivi provvedimenti di approvazione;

Preso atto, altresì, che il Comune di Trani, co-capoluogo della Provincia B.A.T., con propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 29.08.2016, ha, tra l'altro, stabilito:

▫ **di autorizzare** la partecipazione del Comune di Trani, attraverso la candidatura di propri interventi per un importo complessivo di €6.000.000,00 ;

▫ **di stabilire** che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90, è il Dirigente della "III^ Area LL.PP." Ing. Giovanni DIDONNA, fermo restando l'individuazione dei RUP delle singole opere nei rispettivi provvedimenti di approvazione.

Dato atto che con D.P.C.M. del 06.12.2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nella quale la Proposta Progettuale Unitaria dei comuni Cocapoluogo Andria- Barletta -Trani «“CENTRARE” LE PERIFERIE», è risultata ammessa subito a finanziamento pubblico per un importo complessivo di € 17.998.863,20;

Rilevato che con comunicazione del 21 febbraio scorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Comune di Andria con nota prot. 001513, lo schema di Convenzione da stipulare tra i due Enti (Comune di Andria, quale comune capofila e la Presidenza del consiglio dei ministri), in virtù dell'art.10 comma 2 del bando di cui al DPCM del 25 maggio 2016, per regolare i reciproci impegni ed obblighi da rispettare per l'attuazione del programma, convocando il Sindaco del Comune di Andria per il prossimo 06.03.2017 per la sottoscrizione della citata Convenzione, adeguata all'intervenuto successivo DPCM del 17.02.2017, di rettifica dello schema di convenzione;

Dato atto che ai fini della attuazione della Convenzione da stipulare tra i due Enti (Comune di Andria, quale comune capofila e la Presidenza del consiglio dei ministri) è stato predisposto un Accordo di Partenariato tra i Comuni Co-capoluogo Andria-Barletta. Trani, sottoscritto dai Sindaci nell'incontro del 01.03.2017, giusta verbale di pari data;

Ritenuto quindi necessario approvare anche da parte di questo Comune detto schema di Convenzione, onde poter procedere alla stipula della medesima, delegando a ciò il Sindaco del Comune di Andria, Capofila allegato.

Visto il vigente Statuto della Provincia di Barletta – Andria – Trani, ove è statuito che i Comuni di Barletta, Andria e Trani sono ciascuno co-capoluogo di Provincia con pari dignità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali”;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa, in atti, espresso dal Dirigente dell'Area LL.-PP. Ing.G.Didonna in data 2/03/2017, ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, in atti, espresso dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria dott.A.Pedone, in data 2/03/2017:” trattandosi di atto propedeutico alla programmazione triennale delle opere pubbliche e demandando gli aspetti di carattere contabile alla definizione di idoneo cronoprogramma di esigibilità della spesa e del contributo il quale dovrà

essere in linea con le esigenze di cassa dell'Ente che alla data attuale necessitanti di ricostituzione" ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. *di ritenere* quanto esposto nella parte motiva del presente atto, integralmente richiamato e riscritto;
2. *di Ratificare* l'Accordo di Partenariato sottoscritto dai Sindaci dei comuni Co-capoluogo Andria-Barletta-Trani, in data 01.03.2017, giusta verbale di pari data in copia allegato;
3. *di Approvare* lo schema di Convenzione allegato, da stipulare tra i due Enti (Comune di Andria, quale comune capofila e la Presidenza del consiglio dei ministri), in virtù dell'art.10 comma 2 del bando di cui al DPCM del 25 maggio 2016, per regolare i reciproci impegni ed obblighi da rispettare per l'attuazione della Proposta Progettuale Unitaria dei comuni co-Capoluogo Andria- Barletta -Trani «"CENTRARE" LE PERIFERIE», risultata ammessa subito a finanziamento pubblico per un importo complessivo di € 17.998.863,20;
4. *di Autorizzare* il Sindaco del Comune di Andria a sottoscrivere la citata Convenzione, *allegata, con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie ed opportune al fine di esplicitare in forma più compiuta la volontà degli Comuni di Andria, Barletta e Trani e* la Presidenza del consiglio dei ministri, senza che alcuno possa eccepire la sua competenza a farlo e dando fin da ora per rato e giusto il suo operato.
5. *di Confermare*, nei rapporti con il Comune Capofila, quale Responsabile del procedimento di attuazione della parte del Programma del Comune di Trani, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990, l'ing. Giovanni Didonna, Dirigente della III^ AREA "Lavori Pubblici", fermo restando l'individuazione dei RUP delle singole opere come individuati nei rispettivi provvedimenti di approvazione;
6. *di Dichiarare* il presente provvedimento, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI ANDRIA

Progranna Straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie

INCONTRO DEL 01 MARZO 2017 PER LA SOTTOSCRIZIONE
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E CONDIVISIONE DELLO SCHEMA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE - OSSERVAZIONI
PROGETTAZIONE ""CENTRARE" LE PERIFERIE"

PARTECIPANTE	RUOLO.	COMUNE	FIRMA
Avv. Nicola Giorgino	SINDACO ANDRIA	Andria	<i>Nicola Giorgino</i>
Dott. Pasquale Cascella	SINDACO BARLETTA	Barletta	<i>Pasquale Cascella</i>
Avv. Amedeo Bottaro	SINDACO TRANI	Barletta	<i>Amedeo Bottaro</i>
Dott. Gianluca Grumo	Assessore. Andria	Andria	<i>Gianluca Grumo</i>
Dott.ssa Marina Di Matteo	Assessore. Barletta	Barletta	<i>Marina Di Matteo</i>
Dott. Capone Giovanni	Assessore. Trani	Trani	assente
Ing. Santola Quacquarelli	R.U.P. e Dir. Andria	Andria	<i>Santola Quacquarelli</i>
Ing. Ernesto Bernardini	Dirigente Barletta	Barletta	assente
Arch. Donato Lamacchia	Dirigente Barletta	Barletta	<i>Donato Lamacchia</i>
Ing. Giovanni Di Donna	Dirigente. Trani	Trani	<i>Giovanni Di Donna</i>
Dott. Giuseppe Borgia	Segretario Generale	Andria	<i>Giuseppe Borgia</i>
Santi Niccolò Benedetto	Segretario	Andria	<i>Santi Niccolò Benedetto</i>

Andria 01 Marzo 2017

A seguito di approfondite valutazioni
gli interventi considerati i contenuti,
e come formulati, degli allegati:

- Schema di convenzione
- Accordo di partenariato
- verbale con osservazioni da inviare alle Pres. C. di Trani

mi st' prima delle sessioni
della conferenza -

Ore 16,30 detto e confermo to

non sottoscritto -

Ugo Pizzini

Amadeo Pizzini

Federico Pizzini

~~Monte~~

~~di~~

Fulvio

Giulio

Gianni

Paolo

Antonio

*PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI
CAPOLUOGO DI PROVINCIA", DI CUI AL D.P.C.M. 25.05.2016.*

ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA I COMUNI COCAPOLUOGO
ANDRIA-BARLETTA- TRANI -
PROGETTO "CENTRARE" LE PERIFERIE"



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Accordo di partenariato costituisce strumento attuativo della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Il Comune di Andria quale comune capofila dei cocapoluoghi Andria- Barletta - Trani, di cui recepisce integralmente il contenuto.
2. Il presente Accordo definisce nello specifico le modalità di cooperazione tra il Comune di Andria e i comuni cocapoluoghi Barletta - Trani e le loro rispettive responsabilità per la realizzazione del *progetto di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia*, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati denominato: «“Centrare” le periferie»
3. La candidature presentate e approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 e i relativi allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo .
4. Le eventuali modifiche al progetto derivanti dall'istruttoria dovranno essere oggetto di una clausola aggiuntiva al presente Accordo.
5. Si definisce partner l'Ente che ha la responsabilità di uno o più interventi che compongono il progetto che è stato ammesso al finanziamento.

Articolo 2 - Designazione del capofila

1. I partners designano di comune accordo <il Comune di Andria > quale capofila del progetto, il quale assume:
 - la responsabilità del progetto: «“Centrare” le periferie» nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- la funzione di referente unico nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il coordinamento dei partners firmatari del presente Accordo.

Articolo 3- Durata

1. La validità del presente Accordo è subordinata alla validità della convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Andria quale comune capofila .
2. Il presente Accordo resta in vigore fino alla conclusione amministrativa e finanziaria del progetto e della Convenzione tra il Comune di Andria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 16 della Convenzione, ovvero finché il beneficiario capofila avrà assolto tutti i suoi obblighi nei confronti dei suoi partners e della Presidenza del Consiglio.

Articolo 4 - Obblighi generali e responsabilità comuni a tutti i partners

Gli obblighi di seguito elencati riguardano i Comuni cocapoluogo Andria-Barletta -Trani:

- Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, alla attuazione della proposta progettuale approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente accordo nonché nella convenzione sottoscritta con il Ministero;
- rispetto delle norme inerenti gli appalti pubblici;
- rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, nel quale sono individuate le modalità di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- rispetto delle modalità e dei tempi di monitoraggio degli interventi, gestito attraverso l'utilizzo del set informativo dei dati elaborato dal gruppo di monitoraggio di cui all'art. 3 del DPCM del 6 dicembre 2016;
- rispetto delle regole in materia di informazione e comunicazione;
- prevenzione delle frodi e dei conflitti di interesse;
- fornire risposte, attraverso l'attuazione degli interventi, a bisogni e utenze di scala sovracomunale;
- valorizzare forme di gestione aggregata di servizi su scala sovra comunale;
- coordinare l'attuazione degli interventi finanziati con altri programmi e azioni locali e sovracomunali (già operanti o in fase di programmazione), in grado di generare effetti cumulativi di rigenerazione urbana;
- assoggettamento ai controlli e agli audit della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- monitoraggio strategico dell'operazione e dell'intero procedimento.

Articolo 5 - Obblighi e responsabilità del capofila

Il capofila, avendo presentato ed ottenuto un finanziamento a nome di tutti i partner per la realizzazione del progetto di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, si impegna a:

- ottemperare agli impegni assunti dal Comune di Andria nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenuti nella Convenzione sottoscritta;-
- comunicare ai Comuni sottoscrittori del presente Accordo le decisioni assunte dal gruppo di monitoraggio, l'accettazione delle modifiche e delle prescrizioni adottate e qualsiasi altra comunicazione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- effettuare le domande di richiesta di erogazione delle risorse nei tempi e nelle modalità previste dall'art. 6 della Convenzione e a trasferire ai Comuni integralmente e nel più breve tempo possibile, le rispettive quote;

Articolo 6 - Obblighi e responsabilità dei Comuni

I Comuni firmatari accettano il coordinamento tecnico e procedurale del capofila al fine di permettere a quest'ultimo di rispettare gli obblighi assunti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenuti nella Convenzione sottoscritta e provvedono a:

- rispettare il budget ed il cronoprogramma dei progetti specifici allegati alla convenzione richiamata all'art. 1, coerente con il progetto approvato con D.P.C.M del 6/12/2016;
- comunicare tempestivamente eventuali parziali modifiche al budget ed al cronoprogramma tramite pec al Comune Capofila, che provvederà ad inoltrarle al gruppo di monitoraggio, e si considereranno autorizzate nei termini e nei modi definiti dalla convenzione ;
- utilizzare per la realizzazione dei propri progetti specifici tutte le somme messe a disposizione dal finanziamento, nei termini e nei modi definiti dalla convenzione ;
- comunicare al Comune Capofila lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l'attività di monitoraggio, nonché le eventuali ulteriori informazioni anche in ragione delle peculiari caratteristiche del progetto.

Tali comunicazioni dovranno avvenire entro i dieci giorni antecedenti la scadenza dei monitoraggi trimestrali degli interventi;

- trasmettere, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza di cui all'art. 7 comma 5 della Convenzione le deliberazioni di approvazione dei progetti definitivi e/o esecutivi. I progetti esecutivi potranno essere trasmessi conformemente a quanto previsto nei cronoprogrammi presentati dagli enti beneficiari in sede di candidatura. Qualora i progetti rechino interventi su beni culturali o su immobili o su aree sottoposte a tutela paesaggistica

o a vincolo ambientale, tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmesse a corredo del progetto nei termini e nei modi definiti dalla convenzione;

▪ comunicare al Comune Capofila:

a) entro 10 giorni dall'adozione, le determinazioni di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;

b) entro 10 giorni dall'adozione, le determinazioni a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;

▪ fornire al Comune Capofila qualsiasi informazione necessaria ad evadere nei tempi indicati le eventuali richieste del gruppo di monitoraggio;

▪ consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in particolare, assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche di cui all'art. 8 della Convenzione. Tali verifiche non sollevano comunque i Comuni dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge;

▪ comunicare al Comune Capofila l'avvenuta approvazione dell'atto di collaudo nei modi previsti dall'art. 9 della Convenzione;

▪ restituire, in caso di recesso del progetto specifico finanziato, le somme già erogate dal capofila, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di recesso;

▪ ciascun comune, per cause addebitabili a propria inadempienza, è responsabile nei confronti degli altri Comuni cocapoluogo di ogni pregiudizio economico derivante dal definanziamento parziale o totale dell'intero programma;

▪ restituire al beneficiario capofila la totalità o quota parte, per la parte di loro competenza, del contributo indebitamente percepito qualora le autorità responsabili dei controlli e degli audit previsti dai regolamenti di riferimento accertino delle irregolarità;

▪ i partner, relativamente agli interventi di propria competenza dovranno garantire un coordinamento generale dei flussi documentali tra i responsabili degli interventi. Pertanto ciascuno si impegna ad istituire al proprio interno un gruppo di lavoro per supportare il Responsabile del procedimento relativo al programma di ciascun comune nell'attività prevista dal presente Accordo e dalla Convenzione;

- i partners, relativamente agli interventi di propria competenza dovranno dirimere eventuali controversie di scala locale;
- i RUP dei singoli interventi (con particolare riguardo a quelli dei settori LL.PP) si impegnano a seguire le relative disposizioni di legge, collaborando alla loro messa in coerenza con gli impegni richiesti dal D.P.C.M. ;
- i RUP dovranno garantire l'uniformazione della documentazione secondo le indicazioni del Comune Capofila;
- i singoli Comuni agiscono in nome e per conto proprio e sono pertanto responsabili di qualsiasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse ed in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti del Comune Capofila e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Comune Capofila e la Presidenza del Consiglio dei Ministri rimangono espressamente estranee ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto della convenzione.

Articolo 7 - Impegni finanziari

Ogni Comune garantisce la copertura finanziaria della parte di propria competenza secondo quanto previsto dal piano finanziario come descritto nel progetto approvato ivi compreso l'eventuale reperimento di risorse di cassa che si rendesse necessario rispetto ai flussi dei trasferimenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 8 - Finanziamento

Sono ammissibili tutte le spese relative agli interventi che compongono il progetto approvato e inserito nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui all'allegato 1 del DPCM 6 dicembre 2016 nei modi e nei termini di cui alla Convenzione.

Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento erogato sono a carico dell'ente beneficiario.

Non sono ammessi pagamenti, a valere sul finanziamento, relativi a contenziosi.

Articolo 9 - Riservatezza e diritti di proprietà intellettuale

Il beneficiario capofila ed i suoi partners si impegnano a garantire la riservatezza di ogni documento, informazione o altro materiale in relazione diretta con l'oggetto della convenzione, qualificati come riservati, la cui divulgazione potrebbe causare pregiudizio alle altre parti.

La riservatezza è applicata fatto salvo il rispetto delle regole di pubblicità previste dalla normativa europea.

I partners possono autorizzare l'utilizzo gratuito del materiale prodotti e dei risultati del progetto.

Julia

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

I partners si impegnano all'adozione di una linea grafica del progetto in tutte le attività d'informazione e comunicazione della sua attuazione, con utilizzo del logo dei Comuni cocapoluogo.

Oltre alla documentazione tecnica, anche l'attività di comunicazione e divulgazione del progetto relativa a ciascun specifico intervento (progetto di azioni o progetto di lavori su immobili) dovrà essere uniformata secondo le indicazioni di Comune Capofila.

Articolo 10 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione esecuzione e/o validità del presente atto, il Foro competente è quello di Trani.


Comune di Andria

Il Sindaco




Comune di Barletta

Il Sindaco



Comune di Trani

Il Sindaco





COMUNE
DI ANDRIA

SETTORE
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI AMBIENTE

VERBALE

Il giorno 27 con prosieguo nel giorno 28 del mese di Febbraio 2017, su convocazione dell'ing. Santola Quacquarelli del Comune di Andria, prot. n. 16873 del 24.02.2017, quale R.U.P. del Progetto Straordinario di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, **“Centrare” le Periferie** per i Comuni di Barletta-Andria-Trani, sono intervenuti :

- * Ing. Santola Quacquarelli Responsabile Unico del Programma per il comune di Andria
- * Ass. G. Grumo
- * per il Comune di Barletta l'arch. Donato Lamacchia Dirigente del Settore LL.PP.
- * l'Assessore ai Lavori Pubblici Dott.ssa Di Matteo Marina del Comune di Barletta
- * per il Comune di Trani l'Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Capone Giovanni
- * l'ing. Di Donna Giovanni Responsabile di Lavori Pubblici del Comune di Trani.

Tale incontro si è reso necessario per gli approfondimenti e la condivisione dello *schema di Convenzione* da sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con DPCM del 16.02.2016 e successivo DPCM del 16.2.2017, trasmesso il 21.2.2017, oltrechè per l'approfondimento dell'*Accordo di Partenariato*, da sottoscrivere preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione da parte del Sindaco di Andria, Comune Capofila (giuste deliberazioni di Giunta Comunale n. 133 del 25.8.2016 con la quale è stato preso atto del Protocollo di intesa del 5.8.2016 e del verbale di incontro del 9.8.2016 - atto di indirizzo e della deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 29.08.2016 con la quale è stata approvata la proposta Progettuale Unitaria "CENTRARE LE PERIFERIE" per la partecipazione dei Comuni di Barletta, Andria e Trani, co - capoluoghi della provincia B.A.T. Al bando approvato con DPCM 25.5.2016).

A seguito di dovuti approfondimenti in data 27 si è addivenuti al completamento dei dati specifici mancanti che nello schema di convenzione allegato sono riportati in colore giallo, per l'invio alla presidenza dei Consigli dei Ministri in data 27 c.m. come richiesto.

Il Responsabile del progetto
Ing. Santola QUACQUARELLI

Il Segretario Verbalizzante
Benedetta SANTONICCOLO

full

Giorno 28 febbraio 2017

L'incontro del 27 c.m. con gli stessi intervenuti prosegue in data 28 c.m. e sono state proposte le seguenti **osservazioni** da sottoporre da parte dei Sindaci alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima della sottoscrizione della relativa Convenzione:

Per quanto attiene lo schema di convenzione si osserva quanto di seguito:

- Si rappresenta sin da ora, prima della sottoscrizione della convenzione, che ai sensi dell'art. 3 comma 3, i Comuni di Andria, Barletta e Trani non potranno attivare le necessarie procedure, solo successivamente all'approvazione dei rispettivi Bilanci, nei termini di legge, per ovvi motivi di gestione finanziaria; inoltre dovranno necessariamente tener conto dei tempi normativamente previsti per l'affidamento ad evidenza pubblica sia dei servizi di ingegneria, dei tempi di redazione dei progetti e dei tempi di acquisizione dei pareri, prescritti per legge e quindi il termine di 60 gg. per l'invio dovrà tener conto dei suddetti ulteriori tempi tecnici.
- Si rappresenta la necessità che l'erogazione debba rispettare la tempistica del cronoprogramma del singolo intervento (art. 6, comma 3) e non già dell'intero progetto, conseguentemente la sospensione e revoca del finanziamento quale penale prevista all'art.11 comma 1 non potrà che riguardare il singolo intervento.
- Chiarire se le economie di gara possono essere utilizzate per varianti nel rispetto del Codice dei Contratti
- Precisare che i costi della Direzione dei Lavori, coordinamento sicurezza, relazioni geologiche, indagini geotecniche ecc., sono facenti parte delle spese per la realizzazione dell'intervento previsto all'art. 9 comma 3 lettera iii ;
- Si evidenzia l'impossibilità di acquisizione di ogni necessario parere sul progetto definitivo nei termini di cui all'art. 11 comma 2 punto a).
- Al comma 4 art. 11 l'eventuale sospensione dell'erogazione non può che riguardare il singolo intervento.
- Ricomprendere nelle spese per la realizzazione dell'intervento anche le spese di collaudo dei singoli interventi già compresi nei quadri economici ammessi a finanziamento.

Il Responsabile del progetto
Ing. Santola QUACQUARELLI

Il Segretario Verbalizzante
Benedetta SANTONICCOLO

The block contains several handwritten signatures. On the left, there is a signature that appears to be 'Santola'. In the center, there is a large, stylized signature, likely 'Benedetta Santoniccolo'. To the right, there is another signature, possibly 'Gip'. Below these, there are several other signatures, some of which are less legible but appear to be initials or names of other participants.

CONVENZIONE

TRA


La Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dal Segretario Generale, Cons. Paolo Aquilanti, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cod. fisc. [...], in Roma, piazza Colonna 370 (di seguito, "Presidenza")

E

I Comuni di Andria, Barletta e Trani, rappresentati dal sindaco pro tempore del Comune di Andria, quale comune Capofila, avv. Nicola Giorgino, cod. Fisc. 81001210723, PIVA 00956770721, domiciliato per la carica presso il Comune di Andria in Piazza Umberto I - CAP 76123- Andria- Provincia BT (di seguito, "Ente beneficiario").

PREMESSO CHE


- l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
- l'articolo 1, comma 976, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha altresì definito:
 - "a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
 - b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
 - c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del



July

Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.”;

- l'articolo 1, comma 977, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che i) il Nucleo deve selezionare i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità, ii) con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, iii) tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa, iv) le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma devono fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile;
- l'articolo 1, comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "*Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie*", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzando la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il bando ivi allegato, hanno disciplinato, tra le altre cose, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti;
- l'articolo 8, comma 2, del bando sopra citato prevede che l'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro, è determinato dal Nucleo di valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola città e del punteggio conseguito, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città metropolitana e per la città di Aosta;
- l'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevede che con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorità definito dal Nucleo in base al punteggio ottenuto con i criteri definiti nel bando allegato al decreto, i progetti da inserire nel Programma, i termini per la stipulazione stessa, le modalità di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal



- decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- il giorno 30 agosto 2016 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti;
 - il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 settembre 2016 ha costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
 - con il verbale del 22 novembre 2016 il Nucleo per la valutazione, sulla base dell'istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione definiti nel bando sopra richiamato, ha individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la graduatoria finale;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 ha inserito nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell'ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e, in particolare, ha previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 dell'elenco ivi allegato sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
 - il Progetto presentato dal Comune di Andria per i Comuni di Andria, Barletta e Trani, è stato positivamente valutato e per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie pari a euro euro 17.995.170,00;
 - l'articolo 10, comma 2, del summenzionato bando prevede la stipula di apposita Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti;
 - è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Andria;
 - ai sensi dell'articolo 15 della l. n. 241/1990 la presente Convenzione è sottoscritta in formato digitale.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

(Premesse, allegati e disciplina applicabile)

1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 2 del presente articolo sono parte integrante e



sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti. In particolare, ai fini della presente Convenzione si intende per Progetto l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale, inviata dall'Ente beneficiario e inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016.

2. Gli allegati sono:

- a) la Relazione generale del Progetto;
- b) il Cronoprogramma degli interventi;
- c) il Piano economico-finanziario degli interventi, ivi compresi i dati relativi alla copertura finanziaria degli interventi;
- d) l'Elenco degli interventi;

3. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle disposizioni seguenti, dalle norme di legge, dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dal bando citati in premesse, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.

Articolo 2


(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, e il Comune di Andria, nella qualità di soggetto proponente e attuatore, con i comuni di Barletta e Trani del Progetto *"Centrare le Periferie"* (di seguito, "Progetto"), di cui agli allegati a), b), c), d) della presente Convenzione, selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui alle premesse, secondo quanto indicato nei precitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 3

(Durata)

1. La presente Convenzione acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo.
2. Il Comune si impegna a realizzare le attività nel rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma allegato sub lett. b).
3. La Presidenza può, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, fermi restando i limiti temporali indicati nel Cronoprogramma allegato sub lett. b), concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità.



4. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza solo sulla base di motivata richiesta, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno 30 giorni prima del termine indicato al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Obblighi delle parti)

1. La Presidenza si impegna a erogare il finanziamento di euro 17.995.170,00 per l'attuazione del Progetto da parte dell'Ente beneficiario, che a sua volta si impegna a realizzare secondo quanto indicato nella domanda presentata nell'ambito della procedura selettiva e, in particolare, nel rispetto degli impegni assunti, tra gli altri, con il Progetto, il Cronoprogramma e il Piano-economico finanziario, di cui agli allegati sub lett. b) e c).

2. L'adempimento agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 costituisce un presupposto del relativo finanziamento a carico del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie istituito dall'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. L'Ente beneficiario si impegna a comunicare entro e non oltre trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione il Codice Unico del Progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 5

(Realizzazione del Progetto)

1. L'Ente beneficiario in quanto attuatore del Programma si impegna a:

- i) realizzare il progetto nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nella presente Convenzione;
- ii) comunicare alla Presidenza, oltre a tutte le informazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e nella presente Convenzione, qualsivoglia informazione necessaria per consentire a quest'ultima la necessaria attività di verifica, controllo e monitoraggio del Progetto;
- iii) individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica.

Articolo 6

(Erogazione dei finanziamenti)

1. L'onere finanziario per la realizzazione del Progetto è a carico del capitolo 220 del bilancio di

previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per una somma pari a euro 17.995.170,00

17.995.170,00
17.995.170,00

2. L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento è subordinata alla positiva verifica da parte del gruppo di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, dell'effettivo adempimento agli obblighi comunicativi di cui alla presente Convenzione e del rispetto del cronoprogramma e degli ulteriori vincoli che l'Ente beneficiario è tenuto a rispettare.

3. Il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:

- la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio, come disciplinato al successivo articolo 7, comma 5, della presente Convenzione, da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica;

- la quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

- la quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

- la quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori

(SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

- la restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

- i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
- ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
- iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
- iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

4. Resta a carico dell'Ente beneficiario ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato. La Presidenza è estranea a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con il Progetto.

5. Laddove dovessero verificarsi eventuali economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto, le risorse finanziarie residue saranno riassegnate al Fondo, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8 della presente Convenzione.

6. Fermi restando eventuali ritardi determinati dalla necessità di verifiche da parte del Gruppo di monitoraggio, la Presidenza dispone gli accreditamenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente beneficiario, mediante accreditamento della somma sul Conto della Tesoreria del Comune di Andria, BANCO DI NAPOLI - GRUPPO INTESA SAN PAOLO - Agenzia Via De Gasperi di Andria IBAN : IT 32M0101041345100000300001. La richiesta deve essere intestata e inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri mediante il sistema informativo previsto dall'articolo 7 della presente Convenzione.

7. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

Articolo 7

(Modalità di monitoraggio)

1. L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare tutte le informazioni necessarie e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire alla Presidenza e al Gruppo di monitoraggio la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti.
2. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico. Le eventuali spese sostenute per la realizzazione del sistema informativo suddetto saranno a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. L'Ente beneficiario si impegna a comunicare i dati attraverso il prospetto indicativo del set informativo predisposto dal gruppo di monitoraggio della Presidenza al fine di garantire il monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati. A tal fine indica l'Ing. Santola Quacquarelli, Dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzioni e Ambiente quale responsabile del monitoraggio.
4. Il responsabile unico del procedimento, sulla base indicazione fornite dal responsabile del monitoraggio, è tenuto a comunicare al gruppo di monitoraggio, con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l'attività di monitoraggio indicati nel prospetto di cui al comma 3, nonché le eventuali ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalla presente Convenzione, anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun progetto.
5. L'Ente beneficiario è tenuto a trasmettere entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della presente Convenzione le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi. Qualora il Progetto rechi interventi su beni culturali o su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo del progetto esecutivo.
6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 5, l'Ente beneficiario abbia trasmesso le delibere di approvazione dei progetti definitivi, lo stesso si impegna a trasmettere, nei successivi 60 giorni dalla trasmissione dei suddetti atti, le relative delibere di approvazione dei progetti esecutivi.
7. Il responsabile unico del procedimento dell'Ente beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare:
 - i) nella relazione trimestrale di monitoraggio, le determine di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del bando, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;

ii) nella relazione trimestrale di monitoraggio, le determine a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.

8. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte di cui all'articolo 6 devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel progetto.

Articolo 8

(Verifiche e attività ausiliaria)

1. Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta non imputabili all'Ente beneficiario ed eventuali proposte di rimodulazione degli interventi.

2. Al fine di consentire al gruppo di monitoraggio le predette verifiche l'Ente beneficiario si impegna a garantire:

a) l'audizione del responsabile unico del procedimento per verificare le procedure predisposte per realizzare gli interventi, anche al fine di proporre eventuali modifiche, lo stato di avanzamento dei progetti, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma e proporre eventuali rimodulazioni, e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici, anche al fine di coadiuvare l'Ente beneficiario;

b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta anche a campione per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate dal responsabile unico del procedimento dell'Ente beneficiario;

3. L'Ente beneficiario deve consentire al Gruppo di monitoraggio e/o a delegati della Presidenza la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione del Progetto per l'espletamento della attività di verifica, nonché deve assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

4. Tali verifiche non sollevano comunque i ~~Comuni Capoluogo di Andria- Barletta e Trani,~~ dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Articolo 9

(Rendicontazione di risultato e delle spese)

1. La rendicontazione di risultato e la rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che costituirà la relazione tecnica di monitoraggio.

2. L'Ente beneficiario è tenuto a presentare alla Presidenza la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui al precedente articolo 6 della presente Convenzione, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto. Le rendicontazioni di risultato e delle spese devono essere inviate dall'Ente beneficiario alla Presidenza nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, pena la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti, secondo i modelli che saranno adottati dal gruppo di monitoraggio entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del bando sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:

i) della progettazione;

ii) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;

iii) per la realizzazione dell'intervento.

Fino a una quota del 5% delle risorse dell'investimento può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione.

I costi ammissibili devono essere riferiti al periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per le sole voci di progettazione, alla data di conclusione dei lavori, come indicata nel Cronoprogramma di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) della presente Convenzione.

Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui alla presente Convenzione, non possono riguardare ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015. Se gli stessi risultano ammessi a finanziamento sul Piano suddetto, decadranno, in tutto o in parte, dall'eventuale finanziamento concesso dalla presente convenzione.

4. L'Ente beneficiario, per i comuni cocapoluogo, ognuno per gli interventi di competenza, si impegna a sottoporre a collaudo, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti nel Progetto secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il Singolo Comune beneficiario che ne assumerà il relativo eventuale onere.

Articolo 10

(Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario)

1. L'Ente beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Progetto; conseguentemente la Presidenza non risponde degli eventuali inadempimenti dell'Ente beneficiario alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.
2. La Presidenza non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte dell'Ente beneficiario.

Articolo 11

(Sospensione e revoca del finanziamento – Penale)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 la Presidenza, qualora a esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, verifichi l'esistenza di un grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto, può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso. In tal caso si procederà alla riassegnazione delle risorse secondo l'ordine della graduatoria allegata al presente decreto.
2. In particolare, la Presidenza può disporre la revoca qualora verifichi, tra gli altri, i seguenti inadempimenti da parte dell'Ente beneficiario:
 - a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, omessa trasmissione entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della presente Convenzione delle delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi, nonché, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della presente Convenzione, di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o delle autorità competenti in materia ambientale;
 - b) omessa comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 comma 7, lett. i) e ii), delle determine di indizione, delle determine a contrarre e dei contratti relativi alla realizzazione del Progetto;
 - c) per ritardi di oltre trenta giorni nell'esecuzione del cronoprogramma o per il mancato rispetto del Progetto da parte dell'Ente beneficiario;
 - d) la mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel Progetto, per il

singolo intervento;

e) l'omessa presentazione, entro i termini previsti, della intera documentazione necessaria per l'attività di monitoraggio e/o rendicontazione;

f) l'utilizzo dei finanziamenti non coerenti con le finalità e le previsioni del Progetto ammesso.

3. La Presidenza, anche su proposta del gruppo di monitoraggio, qualora dovesse constatare uno o più violazioni che comportino la revoca dei finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e relativo bando, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, della presente Convenzione e qualsiasi ulteriore violazione e/o inadempimento che possa condizionare la realizzazione del Progetto, procede a contestare, tramite posta elettronica certificata, le violazioni al responsabile unico del procedimento dell'Ente beneficiario, il quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova.

4. Qualora l'Ente beneficiario non fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, la Presidenza, con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento del progetto e agli inadempimenti riscontrati, motiva le ragioni per le quali le giustificazioni addotte dall'Ente beneficiario sono ritenute insufficienti e procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento (del singolo intervento?), individuando un termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse.

5. La Presidenza, qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ovvero qualora entro il termine individuato dalla Presidenza ai sensi del precedente comma 4, la violazione che ha originato la sospensione del finanziamento non sia stata rimossa, revoca l'ammissione del relativo progetto al Programma e, conseguentemente, al finanziamento, procedendo alla riassegnazione delle risorse al Fondo.

6. In caso di revoca, l'Ente beneficiario è tenuto a restituire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione le somme eventualmente già erogate in attuazione del Programma, che saranno riassegnate al Fondo. Qualora l'Ente beneficiario non restituisca le somme erogate entro il predetto termine, i predetti importi saranno direttamente trattenuti sui prossimi trasferimenti dei fondi di solidarietà comunale o comunque in sede di trasferimento di qualsivoglia risorse erariali e riassegnati al Fondo.

Articolo 12

(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della Convenzione, anche fiscali,

fully

[Signature]

sono ad esclusivo carico dell'Ente beneficiario.

Articolo 13

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:

- alla Presidenza: programma.periferieurbane@pec.governo.it;
- all'Ente beneficiario: lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it;
sindaco@cert.comune.andria.

2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si considereranno conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

Articolo 14

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 – Codice per la protezione dei dati personali – le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 15

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.

Articolo 16

(Conservazione degli atti)

1. La presente Convenzione è sottoscritta dall'Amministrazione in forma digitale e sarà conservata in apposita banca dati.

La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,



Per la Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Segretario generale

Cons. Paolo AQUILANTI

Per il Comune di

Il Sindaco pro tempore



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

[Handwritten signature of Avv. Amedeo Bottaro]

N° 635 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 03 MAR. 2017 al 18 MAR. 2017 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiglieri.

Trani,

03 MAR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

[Handwritten signature of dott. Carlo Casalino]

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
 (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

03 MAR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

[Handwritten signature of dott. Carlo Casalino]